

Noi ci mettemmo per un bosco

Franco M. Zambotto

«Non era ancor di là Nesso arrivato,
quando noi ci mettemmo per un bosco
che da neun sentiero era segnato».

Questa è la terzina con la quale il Sommo ci introduce nel canto XIII dell'*Inferno*, settimo cerchio, secondo girone, quello dei violenti contro se stessi (i suicidi) e contro i propri beni (gli scialacquatori, ossia coloro i quali usan violenza distruttiva contro il proprio patrimonio).

Il suicidio, considerato dalla teologia scolastica, cui Dante Alighieri si conforma, più grave dello stesso omicidio¹, non solo è un peccato contro natura perché contrasta con l'istinto di conservazione, ma arreca anche un danno alla comunità ed è un'offesa a Dio perché ne rifiuta il dono della vita e perché nasce dalla disperazione, cioè dalla mancanza della virtù detta speranza. L'assimilazione degli scialacquatori a chi commette suicidio è perfettamente conforme alla moralità borghese dell'età comunale toscana. In ciò Dante riflette anche il pensiero di Aristotele, il quale nella *Etica Nicomachea*² afferma che la dilapidazione delle

proprie sostanze sembra essere in un certo modo una forma di rovina di se stessi.

Nella invenzione della pena dei suicidi, che sono trasformati in piante, concorrono una folla di suggestioni. La principale di esse lascia intendere che coloro i quali si sono privati del proprio corpo umano vengono dotati di un corpo assai meno nobile come è quello vegetale. La trasformazione di un essere umano in pianta è motivo classico e precipuamente ovidiano, che già la lettura esegetica medioevale delle *Metamorfosi* riteneva allusivo al suicidio.

La nostra attuale nozione clinica di stato vegetativo persistente lascia intravedere la stratificazione simbolico-allusiva che ha avuto luogo nel corso del tempo. Per la medicina e la biologia molecolare l'uomo non è più integralmente tale senza il lume dell'intelletto e il suo corpo vien così a trovarsi in uno stato simile a quello delle piante: vegetativo appunto.

Per dirla come il poeta: "da un'anima umana e razionale nasce un corpo arboreo".

Nelle sue prose di argomento filosofico, editate nel 1824 e intitolate *Operette morali*, Giacomo Leopardi così scrisse: "E di mano in mano nell'età virile, e maggiormente in

Primario emerito di Pneumologia, ULSS I Dolomiti, Feltre, francomariazambotto@icloud.com



irispoco1

sul declinare degli anni, convertita la sazietà in odio, alcuni vennero in sí fatta disperazione, che non sopportando la luce e lo spirito, che nel primo tempo avevano avuto in tanto amore, spontaneamente, quale in uno e quale in altro modo, se ne privarono. Parve orrendo questo caso agli dei, che da creature viventi la morte fosse preposta alla vita, e che questa medesima in alcun suo proprio soggetto, senza forza di necessità e senza altro concorso, fosse istrumento a disfarlo”³.

Orbene questo tema così ben tratteggiato nella storia della letteratura è oggi ritornato prepotentemente alla ribalta della scena clinica.

La vicenda del Dj Fabo, al secolo Fabiano Antoniani, ha sollevato la questione della incostituzionalità dell’art. 580 del codice penale laddove prevede come reato l’aiuto all’altrui suicidio, ponendo tale fattispecie sullo stesso piano della istigazione al suicidio.

Nel caso *de quo*, come dicono i giurecon-

sulti, si trattava di un uomo quarantenne ritrovatosi, a seguito di un incidente stradale, irreversibilmente tetraplegico, ventilato invasivamente e completamente non vedente. Condizioni clinico-biologiche che egli considerava non più conformi alla visione che aveva della propria vita e pertanto per lui non più tollerabili. Unica via d’uscita: il suicidio, voluto e chiesto in modo consapevole e incondizionato.

Il quotidiano *La Repubblica* del 25 settembre 2019 così riporta: “Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio, hanno deciso i giudici della Corte Costituzionale dopo giorni di udienza. Sono passate le otto di sera quando arriva la decisione della Consulta sul caso di Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni, che rischiava fino a dodici anni di carcere per aver accompagnato Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, il quarantenne milanese tetraplegico, in Svizzera a morire come chiedeva da anni dopo essersi ritrovato dopo un incidente imprigionato in un corpo come una prigionia, completamente cieco”⁴.

Dal sito *Quotidiano.net* del 26 settembre 2019: “La Corte in particolare ha ritenuto non punibile a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da ‘trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli’. Ma ha posto dei paletti. In attesa dell’indispensabile intervento del legislatore, ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017). Non solo: la verifica delle condizioni richieste (come la irreversibilità

della patologia e la natura intollerabile delle sofferenze) e delle modalità di esecuzione deve essere compiuta da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. Si tratta di cautele adottate 'per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili', un'esigenza già sottolineata nell'ordinanza 207 con cui un anno fa aveva sospeso la sua decisione".⁵

Come si può ben vedere ci stiamo incamminando per un bosco da nessun sentiero segnato. Il paziente rimane da solo col suo dramma clinico. Il legislatore non provvede a emanare una legge *ad hoc* sul suicidio assistito e sulla eutanasia. Il personale sanitario ha come unico riferimento codici etici professionali tratteggiati da un provincialismo novecentesco, sempre più orientati dalla moralità diffusa media, dal *mainstream* socio-culturale, e sempre meno orientati dalla moralità intrinseca della medicina. La mondanizzazione della società ha sradicato molti convincimenti religiosamente fondati lasciando gli uomini sempre più soli ad affrontare i limiti della loro condizione terrestre. I progressi tecnologici della bio-medicina hanno spinto la condizione del fine vita in un deserto morale che rende incapaci di scelte ragionevoli e razionali.

Le ultime vicende giudiziarie fan sorgere le responsabilità alle quali sarà chiamato il Parlamento nel disciplinare una materia così delicata e complessa. Infatti, la sentenza denuncia indirettamente e chiama il legislatore a colmare un vuoto giuridico, ora colmato purtroppo solo dai giudici, caso per caso.

D'altra parte questa sentenza offre buone basi per una nuova legge, come richiesto – e con urgenza – dalla stessa Corte Costituzionale.

I temi sono: l'autodeterminazione del paziente, intesa come principio non assoluto essendo i cittadini costituzionalmente

legati tra loro dal vincolo della solidarietà, la esclusione (per ora) dell'eutanasia come "atto medico", l'obiezione di coscienza dei sanitari, l'aiuto concreto e olistico alle famiglie dei malati terminali.

Questa futura e futuribile legge non potrà dunque escludere a priori dalle scelte il malato stesso, quando è ancora cosciente e capace, i sanitari che l'hanno in carico e i suoi familiari/prossimi nell'ambito di un'autentica relazione di cura.

Senza tale garanzia di coinvolgimento delle parti e in assenza di limiti, scegliere tra le varie opzioni terapeutiche rischierà di diventare un atto arbitrario contro il valore intrinseco della vita, che rimane sacra anche per la cultura laica.

Gli snodi problematici che fanno da ostacolo alla produzione legislativa si possono così elencare: quando la vita passa oltre il *limine mortis*? Abbiamo criteri scientifici a disposizione per capire il momento in cui la terapia diventa impedimento al *to let die*? Come conciliare in sede legislativa la prospettiva libertaria individualistica e la prospettiva statalistico-paternalistica? Quali sono le ragioni alla base della mancanza di un pubblico onesto dibattito, anche in seno agli ordini professionali e alle Società Scientifiche, circa gli argomenti bioetici sollevati dalla disponibilità delle attuali tecnologie biomediche?

Bibliografia

- 1) ARISTOTELE. *Etica Nicomachea*. IV I, II 20a.
- 2) D'AQUINO T. *Summa theologiae*. I-II, q. 73, art. 9, *ad secundum*.
- 3) Centro Nazionale di Studi Leopardiani – Recanati. http://www.leopardi.it/operette_morali.php
- 4) PASOLINI C. *Eutanasia, caso dj Fabo, storica sentenza della Corte Costituzionale: aiuto al suicidio non sempre punibile*. La Repubblica, 25 settembre 2019. https://www.repubblica.it/cronaca/2019/09/25/news/consulta_cappato_dj_fabo_senenza-236870232/.
- 5) Redazione di Quotidiano.net. *Fine vita, cosa cambia con la sentenza della Consulta. Chi potrà avvalersi del suicidio assistito d'ora in poi e le condizioni poste dalla Corte costituzionale*. Quotidiano.net, 26 settembre 2019. <https://www.quotidiano.net/cronaca/suicidio-assistito-italia-cosa-cambia-1.4802719>.